

Novità IVA 2020 e focus sulle triangolazioni e vendite a catena, alla luce dell'emergenza COVID-19 Esperto UCL dott. ALBERTO PERANI



**Mercoledì 29
Aprile 2020**



14:30 – 17:30



WEBINAR



Novità IVA 2020 e focus sulle triangolazioni
e vendite a catena,
alla luce dell'emergenza COVID-19

Dr. ALBERTO PERANI

Dottore commercialista esperto di fiscalità internazionale, titolare dello Studio Perani, coordinatore della Commissione di diritto internazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Brescia e Presidente della Fondazione Bresciana per gli studi Economico-Giuridici.

Componente del Comitato scientifico «Scuola Alta Formazione Lombardia – SAF» per i Dottori commercialisti.

Revisore dal 2015 della "FÉDÉRATION DES EXPERTS COMPTABLES MÉDITERRANÉENS – FCM".

E' autore di vari articoli in riviste specializzate per il commercio con l'estero e relatore di convegni organizzati dall' Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Brescia, da Unioncamere Lombardia ed altri istituti.

COVID – 2019: la gestione dell'emergenza dal punto di vista fiscale e societario

- Le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020
- Le sospensione dei versamenti
- Il differimento degli adempimenti
- Riduzione degli acconti
- Sospensione cartelle, avvisi di accertamento, attività di Uffici, processo tributario
- Trasformazione imposte anticipate in crediti di imposta
- Bilanci 2019 e Covid-19
- La moratoria dei debiti e gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese
- Le altre disposizioni dei decreti legge

Le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020

Il DPCM è in vigore dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020

Settore di attività	Riapertura
Attività commerciali al dettaglio	<p><u>Sospese</u> le attività commerciali al dettaglio.</p> <p><u>Eccezione</u> le attività dell'allegato 1:</p> <ul style="list-style-type: none">- alimentari,- elettronica,- tabaccai,- farmacie e parafarmacie,- articoli igienico-sanitari, profumeria e igiene personale,- ferramenta e articoli per l'illuminazione,- prodotti per animali domestici,- materiale per ottica e fotografia,- combustibile per uso domestico e riscaldamento,- carta cartone e articoli di cartoleria, libri, edicole- vestiario per bambini,- fiori, piante, fertilizzanti. <p><u>Consentiti</u> il commercio online e per corrispondenza.</p>
Servizi educativi	<p><u>Sospesi</u> i servizi educativi per l'infanzia, attività scolastica e corsi di formazione</p>

Le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020

Settore di attività	Riapertura
Attività sportiva	<ul style="list-style-type: none">- <u>Sospese</u> le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri culturali, centri sociali.
Attività dei servizi di ristorazione	<ul style="list-style-type: none">- <u>Sospese</u> le attività di ristorazione inclusi bar, pub, ristorante, gelaterie, pasticcerie ad esclusione delle mense e catering continuativo (che garantiscono la distanza di almeno 1 metro).- <u>Consentita</u> la consegna a domicilio.- <u>Consentita</u> la ristorazione da asporto.
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	<ul style="list-style-type: none">- <u>Chiusi</u> se posti all'interno di stazioni ferroviarie e lacustri e nelle aree di servizio e rifornimento carburante.- <u>Aperti</u> solo se situati lungo le autostrade e possono vendere solo prodotti da asporto.- <u>Aperti</u> se localizzati in ospedali e aeroporti.
Attività inerenti i servizi alla persona	<ul style="list-style-type: none">- <u>Sospese</u> (fra cui barbieri, parrucchieri ed estetisti).- <u>Eccezione</u> le attività dell'allegato 2:<ul style="list-style-type: none">- lavanderie,- pompe funebri e attività connesse.

Le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020

Settore di attività	Riapertura
Altri settori	<u>Garantiti</u> nel rispetto delle norme igienico sanitarie: <ul style="list-style-type: none">- servizi bancari, finanziari e assicurativi,- attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere.
Attività professionali	<u>Consentite</u> con raccomandazione di: <ul style="list-style-type: none">- smart working ove possibile,- incentivate ferie e congedi ordinari,- presenza di protocolli anti-contagio e adozione di strumenti di protezione individuale;- incentivate le sanificazioni.
Attività produttive industriali e commerciali	<ul style="list-style-type: none">- <u>Sospese</u> ad eccezione di quelle dell'allegato 3.- <u>Riapertura</u> di manifattura, commercio all'ingrosso, cantieri e settori connessi.- <u>Consentito</u> lo smart working per le attività che sono sospese.- <u>Consentite</u> le attività di servizi essenziali e di pubblica utilità.- <u>Consentita</u> l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico-chirurgici, prodotti alimentari e agricoli.- <u>Le imprese possono già iniziare dal 27 aprile</u> per le operazioni della riapertura.

Le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020

Ulteriori disposizioni del DPCM 26 aprile 2020

- ➔ **Misure igienico sanitarie (allegato 4)**
devono essere rispettate da tutte le attività aperte, commerciali, produttive, professionali
- ➔ **Misure per esercizi commerciali (allegato 5)**
regolamentazione per accessi, pulizia, dispositivi di protezione individuali
- ➔ **Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro (allegato 6) e specifici per cantieri (allegato 7) e nel settore di trasporto e logistica (allegato 8)**
Misure che devono rispettare le attività produttive e commerciali aperte, pena la sospensione dell'attività fino all'adeguamento.

La sospensione dei versamenti

D.L. n. 18 del 17.03.2020 (c.d. “Cura Italia”)



Ha previsto la sospensione dei versamenti collegata con la tipologia di contribuente, attività esercitata, dimensione dello stesso.

La sospensione dei versamenti

Condizione	Sospensione versamenti	Riprese versamenti
Tutti i contribuenti (persone fisiche, imprese, enti commerciali e non commerciali)	Versamenti (IVA, ritenute, contributi previdenziali / premi INAIL, ISI-IVA forfetaria, tassa annuale libri sociali) scaduti il 16.3.2020	20.3.2020
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 - 30.4.2020	1.6.2020
	Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	1.6.2020
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 - 31.5.2020	30.6.2020
	Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	1.6.2020
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni	Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni "zona rossa" Lombardia / Veneto)	Versamenti tributari scadenti nel periodo 21.2 - 31.3.2020	1.6.2020
Imprese / lavoratori autonomi Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza	Versamenti IVA scadenti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020

La sospensione dei versamenti

Versamenti con scadenza 01.06.2020

Unica soluzione entro il 01.06.2020 o prima rata entro il 01.06.2020 (massimo 5 rate mensili)

Versamenti con scadenza 20.03.2020

Per effetto del D.L. n. 23 del 08.04.2020 (art. 21), i versamenti potranno essere effettuati entro il 16.04.2020 senza applicazione di sanzioni/interessi

La sospensione dei versamenti

D.L. n. 23 del 08.04.2020 (c.d. “Decreto Liquidità”)



Ha disposto una nuova sospensione dei versamenti tributari/contributivi/premi INAIL scadenti nei mesi di aprile/maggio 2020, differenziato a seconda del soggetto interessato.

La sospensione dei versamenti

Soggetti con ricavi / compensi 2019 <u>non</u> superiori € 50 milioni		
Condizione	Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL)	Ripresa versamenti
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019	in scadenza nel mese di aprile 2020	30.6.2020 (unica soluzione / prima rata)
Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019	in scadenza nel mese di maggio 2020	

La sospensione dei versamenti

Soggetti con ricavi / compensi 2019 superiori € 50 milioni		
Condizione	Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL)	Ripresa versamenti
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 50% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019	in scadenza nel mese di aprile 2020	30.6.2020 (unica soluzione / prima rata)
Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 50% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019	in scadenza nel mese di maggio 2020	

La sospensione dei versamenti

Condizione	Sospensione versamenti	Ripresa versamenti
Imprese/lavoratori autonomi Province di Bergamo, Brescia Cremona, Lodi e Piacenza e calo dei fatturati di marzo e/o aprile 2020 pari almeno al 33% di quelli di marzo e/o aprile 2019 a prescindere dal volume d'affari	Versamenti IVA in scadenza nel mese di aprile e maggio 2020	30.6.2020 (unica soluzione / prima rata)
Imprese/lavoratori autonomi con inizio attività in data successiva al 31.03.2019. Idem (tranne IVA) per ENC, compresi ETS ed enti religiosi riconosciuti, se attività non in regime d'impresa.	Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente/assimilato, contributi previdenziali/premi INAIL) in scadenza nel mese di aprile e maggio 2020	30.6.2020 (unica soluzione / prima rata)
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 400.000	Non assoggettamento a ritenuta d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, di compensi / provvigioni pagati nel periodo 17.3 - 31.5.2020 se a febbraio il percipiente non ha sostenuto spese per lavoro dipendente / assimilato	31.7.2020 (unica soluzione / prima rata)

La sospensione dei versamenti

Imposta di bollo su fatture elettroniche

	Nuovo termine (a regime)	Condizione
1° TRIMESTRE 2020	20.07.2020	Imposta di bollo su fatture elettroniche del 1° trimestre 2020 < 250 € (altrimenti 20.04)
2° TRIMESTRE 2020	20.10.2020	Imposta di bollo complessiva su fatture elettroniche del 1° e del 2° trimestre 2020 < 250 € (altrimenti 20.07)
3° TRIMESTRE 2020	20.10.2020	Termine ordinario, nessuna proroga
4° TRIMESTRE 2020	20.01.2021	Termine ordinario, nessuna proroga

Il differimento degli adempimenti

D.L. n. 18 del 17.03.2020 (c.d. “Cura Italia”)



**Nuova scadenza adempimenti tributari 30 giugno 2020
(previsti dall’8 marzo al 31 maggio 2020)**

Adempimento	Scadenza originaria
Modello Intrastat relativo al mese di febbraio, di marzo e di aprile e al 1° trimestre 2020	25.03.2020 (intra febbraio) 27.04.2020 (intra marzo e 1°trimestre 2020) 25.05.2020 (intra aprile)
Dichiarazione Iva relativa al 2019 (Modello 2020)	30.04.2020
Esterometro relativo al 1° trimestre 2020	30.04.2020
Modello TR relativo al 1° trimestre 2020	30.04.2020
Liquidazione periodica relativa al 1° trimestre 2020	30.04.2020

Il differimento degli adempimenti

D.L. n. 23 del 08.04.2020 (c.d. “Decreto Liquidità”)

Certificazioni Uniche 2020:

Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle e consegna ai contribuenti/sostituiti.

Proroga al 30 aprile 2020

Certificati in materia di appalti emessi a febbraio 2020:

previsti dall’art. 17-bis, c. 5, D.Lgs. n. 241/1997 (attestano la «regolarità fiscale» ai fini delle verifiche imposte al committente) –cosiddetti «DURF»

Proroga validità al 30 giugno 2020

Riduzione degli acconti

D.L. n. 23 del 08.04.2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) e circolare 9/E Agenzia delle Entrate del 13.04.2020

Calcolo acconti dovuti per IRPEF, IRAP, IRES, imposta sostitutiva, cedolare secca IVIE, IVAFE

Metodo storico

Acconti calcolati **sulla base dell'imposta dovuta per l'anno Precedente**, considerata al 100%

Metodo previsionale

Acconti calcolati **sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso**, considerata al 100%.

Solo per l'anno successivo al 31.12.2019 sanzioni/interessi non saranno applicabili qualora gli importi degli acconti non siano inferiori all'80% del dovuto calcolato con metodo previsionale per l'anno 2020

Sospensione cartelle, avvisi di accertamento, attività di Uffici, processo tributario

D.L. n. 18 del 17.03.2020 (c.d. “Cura Italia”)

VERSAMENTI IN SCADENZA TRA IL 08.03 E IL 31.05.2020 (dal 21.02 in «zona rossa») SONO PROROGATI AL 30.06.2020 IN UNICA SOLUZIONE PER SOMME DERIVANTI DA:

- **cartelle di pagamento** emesse dall'Agente della riscossione (ma non gli «avvisi bonari»);
- **avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito INPS esecutivi** ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010;
- **atti di accertamento esecutivi** emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle **risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione**;
- **atti di ingiunzione fiscale** emesse dagli **Enti territoriali** ex RD n. 639/1910;
- **atti esecutivi** emessi dagli **Enti locali** ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.

Sospensione cartelle, avvisi di accertamento, attività di Uffici, processo tributario

D.L. n. 18 del 17.03.2020 (c.d. “Cura Italia”)



- **Sospensione delle attività accertative e di riscossione in scadenza tra l’8.03.2020 ed il 31.05.2020.** I termini riprendono a decorrere dal 01.06.2020;
- sono **prorogati di due anni (al 31.12.2022)**, ex art. 12, D.Lgs. n. 159/2015, i **termini di prescrizione e decadenza** relativi all’**attività degli Uffici dell’A.E. e degli Enti impositori** (norma che, tuttavia, dovrebbe essere abrogata in sede di conversione).

Sospensione cartelle, avvisi di accertamento, attività di Uffici, processo tributario

D.L. n. 23 del 08.04.2020 (c.d. “Decreto Liquidità”)



- **Sospensione udienze e ricorsi** in scadenza tra il 09.03.2020 ed 11.05.2020. I termini iniziano a decorrere dal 12.05.2020.
- **Sospensione dei termini per gli accertamenti con adesione**
 - per gli avvisi notificati **prima del 9 marzo 2020** ed il cui termine di impugnazione era ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere **resta sospeso dal 9 marzo all'11 maggio, riprendendo gli stessi a decorrere dal 12 maggio;**
 - per gli avvisi eventualmente notificati **tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020**, l'inizio del decorso del termine per ricorrere è **differito alla fine del periodo di sospensione.**

Sospensione cartelle, avvisi di accertamento, attività di Uffici, processo tributario

Rottamazione ruoli - Saldo e stralcio	Termine originario	Termine differito
<p>Somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata, affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000–2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione – mod.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DA-2018-R, entro il 31.07.2019 (2° rata); - DA-2018, entro il 30.04.2019 (3° rata). 	28.2.2020	1.6.2020
<p>Somme dovute a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dall'IVA all'importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000–2017, c.d. "rottamazione ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 30.04.2019.</p>	28.2.2020	1.6.2020
<p>2° rata dovuta dai soggetti che hanno aderito al c.d. "stralcio e saldo" dei debiti risultati da carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno presentato il mod. SA-ST entro il 30.04.2019 - hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il 31.07.2019 usufruendo della proroga disposta dal DL n. 34/2019. 	31.03.2020	1.6.2020

Trasformazione imposte anticipate in crediti di imposta

D.L. n. 23 del 08.04.2020 (c.d. “Decreto Liquidità”)



Cessione entro il 31.12.2020 a titolo oneroso di crediti pecuniari (vantati nei confronti di debitori inadempienti, che non pagano entro 90 giorni)



Trasformazione (previa opzione) in credito d'imposta di attività per imposte anticipate riferite a:

- **perdite fiscali** non ancora utilizzate in diminuzione dal reddito imponibile ex art. 84, TUIR;
- **agevolazione ACE** non ancora dedotta nè usufruita quale credito d'imposta utilizzabile ai fini IRAP.

Trasformazione imposte anticipate in crediti di imposta

Condizioni:

- **Limite credito imposta: 20% valore nominale dei crediti ceduti.**
- **Limite massimo: € 2 miliardi di valore nominale.**
Per le società appartenenti a gruppi societari, il limite è individuato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate dai soggetti appartenenti al gruppo.
- **Trasformazione in credito d'imposta si ha anche se le imposte anticipate non sono state iscritte in bilancio.**
- la trasformazione si realizza alla data della cessione dei crediti,
- **Pagamento dicanone annuo determinato applicando l'aliquota dell'1,5 per cento** alla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate.

Bilanci 2019 e Covid-19

D.L. n. 18 del 17.03.2020 (c.d. “Cura Italia”)



Termine di approvazione	Termine ordinario esteso a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (28.06.2020)
Assemblea	<ul style="list-style-type: none">• possibilità di partecipazione all'assemblea da remoto,• possibilità di manifestare il voto in via elettronica/per corrispondenza• Possibilità di intervenire in assemblea attraverso strumenti di telecomunicazione che permettano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto;
Termine di validità	Disposizioni sono applicabili per le assemblee che saranno convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero, se successiva, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale;
Impatto sulle imposte	Se l'approvazione del bilancio sarà il 28.06.2020, i versamenti del saldo 2019 e del primo acconto 2020 delle imposte dirette e dell'IRAP avranno quale scadenza il 31.7.2020 .

Bilanci 2019 e Covid-19

Fatti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio: principio contabile OIC 29

Fatti che devono essere recepiti nei valori di bilancio

Per le società che hanno chiuso l'esercizio al 31/12/2019 questa situazione non si è verificata, perché la pandemia è successiva. Il problema può riguardare le società che chiudono l'esercizio in questi mesi, e va valutato a livello di singola situazione, prendendosi più tempo possibile per le valutazioni.

Fatti che non devono essere recepiti nei valori di bilancio

Le società che hanno chiuso l'esercizio al 31/12/2019 si trovano in larga misura in questa situazione.

Il principio OIC 29 prevede che questi fatti non sono rilevati nei prospetti quantitativi del bilancio; tuttavia, se rilevanti **sono illustrati nella nota integrativa** perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.

Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la **data di formazione del bilancio**, ovvero la **data di redazione del progetto di bilancio** d'esercizio da parte degli amministratori.

Nell'illustrazione del fatto intervenuto si fornisce la **stima dell'effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l'effetto non è determinabile.**

Bilanci 2019 e Covid-19

Continuità aziendale

Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale.

Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.

Secondo l'OIC 11 «Se gli amministratori sono a conoscenza del fatto che in un arco temporale futuro di almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio intervenga, o è probabile che intervenga, una delle cause di interruzione, ne devono tenere conto nella redazione del bilancio d'esercizio e darne adeguata informativa».

Bilanci 2019 e Covid-19

D.L. n. 23 del 08.04.2020 (c.d. “Decreto Liquidità”)



Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità, può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.

- **Questo vale per i bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.**
- **Nota bene:** Sostanzialmente è stato eliminato il concetto giuridico di continuità ma nella pratica rimane il concetto economico di continuità: bisogna sapere comunque dove sta andando l'azienda.

Bilanci 2019 e Covid-19

D.L. n. 23 del 08.04.2020 (c.d. “Decreto Liquidità”)



Disposizioni sulle perdite:

Per le perdite maturate negli esercizi chiusi dal 9 aprile 2020 fino alla data del 31.12.2020, non si applicano le seguenti disposizioni in materia:

- **di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale** di cui agli artt. n. 2446, commi 2 e 3, n. 2447, n. 2482 bis, commi 4, 5 e 6 e n. 2482 ter, C.c.;
- **di scioglimento della società causa riduzione o perdita del capitale sociale** di cui agli artt. n. 2484, n. 4 e n. 2545 duodecies, C.c.

Resta comunque ferma la previsione in tema di informativa ai soci.

Bilanci 2019 e Covid-19

D.L. n. 23 del 08.04.2020 (c.d. “Decreto Liquidità”)



Le disposizioni sui finanziamenti soci

- Per consentire un adeguato rifinanziamento delle imprese viene previsto che ai finanziamenti effettuati dai soci a favore delle società, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento (09.04.2020) e fino alla data del 31 dicembre 2020, **non si applicano le norme in materia di rimborso dei finanziamenti e di meccanismi di postergazione degli stessi,**
- altrimenti risulterebbe disincentivante l'intervento dei soci per l'incremento dei flussi di finanziamento della società.

La moratoria dei debiti e gli interventi a sostegno della
liquidità delle imprese

D.L. n. 18 del 17.03.2020 (c.d. “Cura Italia”)



Moratoria debiti:

- concessa alle PMI e ai professionisti;
- **in situazioni di temporanea carenza di liquidità** quale conseguenza diretta dell’epidemia;
- a condizione che al 17 marzo 2020 le esposizioni debitorie non siano classificate come **esposizioni creditizie deteriorate** (scadute da più di 90 giorni);
- vale anche per imprese che nei 24 mesi precedenti hanno ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione;

La moratoria dei debiti e gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese

Strumento	Moratoria
Aperture di credito e prestiti per anticipi su crediti	Gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020.
Prestiti non rateali	I contratti sono prorogati fino al 30.9.2020.
Mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale	Pagamento delle rate / canoni di leasing è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

La moratoria dei debiti e gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese

D.L. n. 23 del 08.04.2020 (c.d. “Decreto Liquidità”)



- prevede delle misure a **sostegno della liquidità alla imprese,**
- tramite l'erogazione di **garanzie statali** su prestiti bancari
 - **Canale Sace** (art. 1 Decreto liquidità),
 - **Canale Fondo Garanzia PMI** (art. 13 Decreto liquidità).

La moratoria dei debiti e gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese

Intervento Sace (fonte Sole 24 ore del 08.04.2020)

Beneficiari	1 IMPRESE CON MENO DI 5MILA DIPENDENTI IN ITALIA E FATTURATO FINO A 1,5 MILIARDI	2 IMPRESE CON OLTRE 5MILA DIPENDENTI IN ITALIA O CON FATTURATO TRA 1,5 E 5 MILIARDI	3 IMPRESE CON FATTURATO SUPERIORE A 5 MILIARDI
Garanzia statale	90%	80%	70%
Limiti	Clausole su dividendi, occupazione, made in Italy		
Costi	Costi di istruttoria + Per Pmi: in rapporto a importo garantito, 0,25% primo anno, 0,5% secondo e terzo anno, 1% quarto quinto e sesto anno Per grandi: 0,5% primo anno, 1% secondo e terzo anno, 2% quarto quinto e sesto anno		
Procedure	L'impresa presenta domanda alla banca, questa valuta delibera di erogazione, se positiva trasmette richiesta di garanzia alla Sace che processa la domanda ed emette un codice unico identificativo del finanziamento		
Rimborso	6 ANNI		

La moratoria dei debiti e gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese

Intervento Sace:

Soggetti Beneficiari	<ul style="list-style-type: none">• Imprese di qualsiasi dimensione (le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile del Fondo di garanzia per le PMI)• Impresa non in difficoltà al 31 dicembre 2019• Senza esposizione bancarie deteriorate al 29 febbraio 2020
Tipologia della garanzia	<p>La garanzia dello Stato è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.</p> <p>Percentuale di garanzia del 90%, 80%, 70%.</p>

La moratoria dei debiti e gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese

Durata	non superiore a 6 anni, con possibilità di preammortamento di 24 mesi	
Importo	l'importo non può superare il maggiore tra: <ul style="list-style-type: none">• il doppio dei costi del personale relativi al 2019 come risultanti dal bilancio o autocertificati se bilancio non approvato• il 25% del fatturato annuo del beneficiario nel 2019 (da bilancio o dichiarazione fiscale);	
Destinazione del finanziamento	Sostegno di costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegato in stabilimenti/attività in Italia	
Tassi di interesse	Per le PMI: <ul style="list-style-type: none">- Primo anno: 0,25%- Secondo e terzo anno: 0,50%- Quarto, quinto e sesto anno: 1%	Per le grandi: <ul style="list-style-type: none">- Primo anno: 0,5%- Secondo e terzo anno: 1%- Quarto, quinto e sesto anno: 2%

La moratoria dei debiti e gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese

Fondo di garanzia PMI (fonte Sole 24 ore del 08.04.2020)

Beneficiari	4 PMI E PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI	5 IMPRESE FINO A 499 DIPENDENTI CON FATTURATO FINO A 3,2 MILIONI	6 IMPRESE FINO A 499 DIPENDENTI
Garanzia statale	100%	90% Stato +10% Confidi	90% <small>80% finché non sarà concessa l'autorizzazione Ue</small>
Limiti	Prestito non oltre 25mila euro	Prestito non superiore al minore importo tra il 25% del fatturato e 800mila euro	Importo massimo garantito annuo di 5 milioni
Costi	Accesso gratuito al fondo + Tasso di interesse con cap (il Mef stima ad oggi 1,2%)	Accesso gratuito al fondo. Tasso massimo non specificato	
Procedure	Autocertificazione su danni da Covid 19. Nessuna valutazione del Fondo	Valutazione del Fondo su profilo economico finanziario con esclusione valutazione andamento degli ultimi mesi	
Rimborso	Inizio rimborso non prima di 2 anni e durata di 6 anni	Non specificato	

La moratoria dei debiti e gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese

Intervento Fondo di Garanzia PMI – Prestiti fino ad Euro 25.000

Beneficiari	PMI Imprenditori individuali Professionisti
Garanzia	Garanzia al 100%
Requisiti	Attività danneggiata COVID-19 (con un'autocertificazione)
Durata	Fino a 72 mesi e rimborso del capitale dopo 24 mesi dall'erogazione
Tasso di interesse	Tasso di interesse massimo fissato per legge
Importo	Importo massimo Euro 25.000 Non superiore al 25% ai ricavi del beneficiario dell'ultimo bilancio depositato o dell'ultima dichiarazione fiscale presentata (autocertificazione per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019).
Intervento del fondo	Automatico, gratuito e senza valutazione. Solo verifica formale dei requisiti.

La moratoria dei debiti e gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese

Intervento Fondo Garanzia PMI – Altre ipotesi

Garanzia gratuita	Fatturato fino a 3,2 milioni di Euro	Fatturato oltre 3,2 milioni di Euro
Beneficiari	<p data-bbox="627 532 958 568">90% + 10% Confidi</p> <p data-bbox="1416 532 1559 568">del 90%</p> <ul data-bbox="465 654 1818 1146" style="list-style-type: none"><li data-bbox="465 654 1051 689">• Imprese fino a 499 dipendenti<li data-bbox="465 758 1818 889">• Imprese con «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate», successiva al 31.01.2020. Escluse le esposizioni classificate come «sofferenze».<li data-bbox="465 958 1315 1146">• Imprese che in data successiva al 31.12.2019:<ul data-bbox="533 1011 1199 1146" style="list-style-type: none"><li data-bbox="533 1011 1199 1046">- concordato con continuità aziendale,<li data-bbox="533 1061 1016 1096">- accordi di ristrutturazione,<li data-bbox="533 1110 832 1146">-piano attestato.	
Durata	Non specificata	
Tasso di interesse	Tasso Massimo non specificato	

La moratoria dei debiti e gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese

Intervento Fondo Garanzia PMI – Altre ipotesi

Importo	L'importo del finanziamento non può superare, alternativamente: <ul style="list-style-type: none">• il doppio dei costi del personale per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile;• il 25% del fatturato totale nel 2019;• il fabbisogno (autocertificato) per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento	
Limiti	Per imprese con fatturato fino a 3,2 milioni di Euro Importo massimo 800mila Euro	Per le imprese con fatturato superiore a 3,2 milioni di Euro importo massimo garantito annuo di 5 milioni
Valutazione da parte della banca	Non viene applicato il modello di valutazione abitualmente adottato per questi finanziamenti. La banca usa solo il modulo economico-finanziario.	
Finanziamenti ammissibili	La garanzia del fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque dopo il 31.01.2020.	

Le altre disposizioni dei decreti legge

Detrazioni per erogazioni liberali (Decreto Cura Italia)	Le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nel 2020, volte a finanziare gli interventi di gestione dell'emergenza da COVID-19, sono detraibili nella misura del 30%, fino ad un importo massimo di 30.000 € Se effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa sono deducibili ai fini IRES/IRPEF/IRAP senza limiti di importo se effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti attivi nella gestione dell'emergenza da COVID-19.
Credito di imposta sanificazione (Decreto Cura Italia e integrazione del Decreto Liquidità)	E' stato Introdotto dal Decreto Cura Italia uno specifico credito d'imposta per il periodo d'imposta 2020 a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, sostenute come misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19 e documentate, fino ad un importo massimo di 20.000 euro (testo di spesa: 50 milioni di €). Il Decreto liquidità estende il credito di imposta anche: <ul style="list-style-type: none">• Spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale,• Spese per l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale;• Costi per i detergenti mani e i disinfettanti.
Credito di imposta per conduttori di C1 (Decreto Cura Italia)	E' stato introdotto uno specifico credito d'imposta , a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa , pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili che rientrano nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Secondo la Circolare n. 8/E/2020 il credito maturerà a seguito dell'avvenuto pagamento del canone medesimo . Il bonus non è tassato ed è utilizzabile in F24. Non spetta alle attività indicate negli allegati 1 e 2 DPCM 11 marzo 2020

Le altre disposizioni dei decreti legge

Bonus pubblicità (Decreto Cura Italia)	Limitatamente al 2020, il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati. Inoltre, per il solo 2020, la relativa comunicazione telematica deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre 2020 , fermo restando che le eventuali comunicazioni presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020 restano comunque valide.
Credito d'imposta edicole (Decreto Cura Italia)	Per il solo anno 2020, viene elevato a 4.000 euro il credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività commerciali (articolo 1, comma 806, della legge 145/2018) che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari, con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con D.P.C.M. 31 maggio 2019.
Codice della crisi e dell'insolvenza (Decreto liquidità)	Slitta al 01.09.2021 l'entrata in vigore delle disposizioni del codice della crisi e dell'insolvenza ex D.Lgs 14/2019. Resta comunque in vigore dal 16.03.2019 l'istituzione di un assetto organizzativo/amministrativo/contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, tale da prevenire lo stato di crisi e rilevare le prospettive di continuità aziendale.

Conclusione

Il problema delle imprese è la **carezza di liquidità** necessaria per:

- eventuali nuovi investimenti;
- capitale circolante necessario per far fronte ai pagamenti di beni e servizi prima degli incassi.



Azioni aziendali

- **stop o rinvio degli investimenti** con conseguenze per il posizionamento strategico e competitivo;
- **intervento diretto dei soci;**
- **interventi sul debito bancario** che deve avere profili temporali in linea con i flussi in entrata (non immediati) e un costo molto contenuto.

NOVITÀ IVA 2020

Dott. Alberto Perani

Novità 2020

Dichiarazioni di intento

1° gennaio 2020



Soppresso l'obbligo di consegnare al fornitore la copia della dichiarazione d'intento, unitamente alla copia della ricevuta telematica

Art. 12-septies DL 34/2019 prevede quanto segue:

- nelle **fatture emesse o nelle dichiarazioni doganali** devono essere indicati gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento;
- sono **soppressi alcuni adempimenti** relativi all'emissione e al ricevimento delle dichiarazioni di intento (ad esempio, la numerazione progressiva e l'annotazione in apposito registro);
- **resta fermo l'obbligo, in capo al fornitore, di effettuare il cd. "riscontro telematico"**, e che in caso di omesso adempimento non è più applicabile la sanzione fissa (da 250 euro a 2.000 euro), bensì quella **proporzionale dal 100% al 200%** dell'imposta non applicata



Per ogni operazione il cedente deve controllare il proprio cassetto fiscale per verificare il ricevimento di una dichiarazione di intento

Novità 2020

Dichiarazioni di intento

Dal 02 marzo 2020



Nuovo modello utilizzabile
(possibilità di utilizzare il vecchio fino al 27/04/2020)

DICHIARAZIONE D'INTENTO

DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

DATI DEL DICHIARANTE	Codice fiscale	Partita IVA	
	Cognome o denominazione o ragione sociale	Nome	Sexo (M/F) <input type="checkbox"/>
	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)
	giorno	nome	
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale	Codice carica	Codice fiscale società
	Cognome	Nome	Sexo (M/F) <input type="checkbox"/>
	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)
	giorno	nome	
RECAPITI	Telefono	Indirizzo di posta elettronica	
	prefisso	numero	
INTEGRATIVA	Numero protocollo di invio		
	Integrativo	<input type="checkbox"/>	
DICHIARAZIONE	Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare ACQUISTI <input type="checkbox"/> o IMPORTAZIONI <input type="checkbox"/> senza applicazione dell'IVA nell'ANNO <input type="text"/>		
	e chiedo di acquistare o importare <input type="text"/>		
	La dichiarazione si riferisce a:		
	una sola operazione per un importo fino a euro <input type="text"/>		
DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE	<input type="checkbox"/> Dogano		
	Altro parte contraente		
	Codice fiscale	Partita IVA	
	Cognome o denominazione o ragione sociale	Nome	Sexo (M/F) <input type="checkbox"/>
FIRMA	FIRMA <input type="text"/>		

Novità Iva 2020

Direttiva 2018/1910/UE

01 Gennaio 2020



Vat quick fixes



- **Vies:** numero di identificazione Iva del cessionario quale requisito sostanziale per applicare l'esenzione Iva nelle cessioni intracomunitarie dei beni;
- **Call of stock:** semplificazioni per l'utilizzo del call of stock;
- **Triangolazioni:** semplificazione delle norme relative alle vendite a catena;
- **Prova del trasporto nelle cessioni intracomunitarie di beni.**

Circolare Assonime n.29 del 19 Dicembre 2019

Note esplicative Commissione Ue - Explanatory notes on 2020 quick fixes

Novità Iva 2020

Vies

Art.138 direttiva 2018/1910/UE



l'iscrizione del soggetto passivo nell'archivio Vies diventa una condizione sostanziale per la realizzazione di una operazione non imponibile



sono considerate operazioni non imponibili le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal proprio territorio, all'interno della Comunità, dal venditore o dall'acquirente per loro conto al realizzarsi delle seguenti condizioni:

- i **beni sono ceduti** ad un **soggetto passivo** o **ente non soggetto passivo** che agisce come tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha avuto inizio,
- il **destinatario dei beni** deve essere **identificato ai fini dell'Iva** in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha avuto inizio,
- l'**acquirente** deve aver **comunicato preventivamente** al cedente il proprio numero di identificazione Iva,
- il cedente è tenuto a presentare un corretto invio dei dati mediante la presentazione dei modelli **Intrastat**.

Novità Iva 2020

Vies

Soluzioni proposte dalla Commissione Ue - Explanatory notes on 2020 quick fixes –ad alcuni dubbi normativi

Nel caso in cui l'acquirente non fornisca alcuna indicazione del suo numero di identificazione Iva al fornitore, o se il numero di identificazione IVA indicato è stato rilasciato dallo Stato membro da cui le merci sono spedite o trasportate, almeno una delle condizioni per l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 138 Direttiva 2018/1910/UE non sarà soddisfatta e il fornitore deve applicare l'Iva;

Quando al momento dell'emissione della fattura da parte del fornitore, l'acquirente non è stato in grado di indicare al fornitore un numero di identificazione Iva perché le autorità fiscali stanno ancora elaborando la richiesta dell'acquirente di ottenere tale numero, il fornitore non può applicare l'esenzione di cui all'art. 138 Direttiva 2018/1910/UE in quanto non sono soddisfatte tutte le condizioni



Una volta che l'acquirente ottiene un numero di identificazione Iva valido nel momento in cui l'Iva sulla cessione intracomunitaria è diventata esigibile, ne informa il fornitore che corregge la fattura iniziale

Novità Iva 2020

Vies

Soluzioni proposte dalla Commissione Ue - Explanatory notes on 2020 quick fixes –ad alcuni dubbi normativi

Il fornitore può debitamente giustificare la mancata o errata compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat alle autorità giudiziarie nelle seguenti modalità:



Il fornitore non ha incluso la fornitura intracomunitaria esente nell'elenco riepilogativo relativo al periodo in cui la fornitura ha avuto luogo, ma l'ha inserita in un riepilogo relativo al periodo successivo;

Il fornitore ha incluso la fornitura intracomunitaria esente nell'elenco riepilogativo relativo al periodo in cui la fornitura ha avuto luogo, ma ha commesso un errore non intenzionale per quanto riguarda il valore della fornitura in questione;

Una ristrutturazione della società che acquista i beni ha portato a una nuova denominazione e a un nuovo numero di identificazione IVA, ma il vecchio nome e il numero di identificazione IVA continuano ad esistere durante un breve periodo transitorio. Sul riepilogo, il fornitore ha erroneamente incluso le operazioni sotto il vecchio numero di identificazione IVA.

Novità Iva 2020

Call of stock

Nuovo Art. 17-bis Direttiva 2006/112/CE

«non è assimilato a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento, da parte di un soggetto passivo, di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro in regime di call-of stock»



A seguito di tale modifica normativa il trasferimento di un bene in altro Stato membro non si considera più un'operazione "assimilata" ad una cessione intracomunitaria, ma una vera e propria cessione intracomunitaria che però si realizza in un momento successivo all'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione e cioè quando l'acquirente preleva i beni dal deposito esistente in tale Stato.

Novità Iva 2020

Call of stock

Nuovo Art. 17-bis Direttiva 2006/112/CE

Condizioni per l'applicazione:



- i beni oggetto dell'operazione sono spediti o trasportati da un soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, verso un altro Stato membro, in previsione del fatto che tali beni saranno ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che, in conformità di un accordo esistente tra i due soggetti passivi, ha il diritto di acquisirne la proprietà;
- il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non deve aver stabilito la sede della propria attività economica né disporre di una stabile organizzazione nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati;
- il soggetto passivo destinatario della cessione di beni è identificato ai fini dell'IVA nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati e la sua identità e il numero di identificazione IVA sono noti al soggetto che spedisce i beni già nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;
- il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota il loro trasferimento in un apposito registro e inserisce nell'elenco intrastat l'identità del soggetto passivo che acquista i beni e il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati.

Novità Iva 2020

Call of stock

Nuovo Art. 17-bis Direttiva 2006/112/CE

la sospensione del trasferimento effettivo dura al **massimo 12 mesi** dall'arrivo dei beni nello Stato membro verso il quale sono stati spediti o trasportati.



Il giorno successivo alla scadenza dei 12 mesi, si considera realizzato un trasferimento a destinazione della propria impresa, con obbligo di apertura di una posizione Iva nel paese dove i beni sono stati inviati.

Il regime del “call of stock” **viene a mancare** anche nelle seguenti ipotesi:



- i beni sono ceduti ad un soggetto diverso da quello al quale erano stati destinati in regime di call of stock;
- i beni sono inviati in uno Stato membro diverso da quello originario;
- i beni sono distrutti, smarriti o rubati.

In tutte le suddette fattispecie, analogamente a quanto previsto nell'ipotesi di **superamento del limite temporale di 12 mesi**, senza che sia stato effettuato il prelevamento dei beni da parte dell'acquirente, **il cedente dovrà nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente per regolarizzare l'operazione ai fini Iva, effettuando un acquisto intracomunitario dei medesimi beni.**

Novità Iva 2020

Call of stock

Note esplicative Commissione Ue - Explanatory notes on 2020 quick fixes

Le note esplicative chiariscono che, sebbene non esplicitamente previsto dalla normativa, debba prendersi in considerazione quale *dies a quo*, non il giorno in cui le merci entrano fisicamente nel Paese membro di destinazione ma quello in cui le stesse arrivano presso il luogo convenuto

Novità Iva 2020

Call of stock

art. 17-bis Direttiva 2006/112/CE



possibilità di sostituire l'originario cessionario dei beni spediti sulla base di un accordo di call-off stock con un altro acquirente identificato nel medesimo Paese membro Ue, senza che ciò determini la cessazione dell'applicazione del regime semplificato



Note esplicative Commissione Ue - Explanatory notes on 2020 quick fixes

- È indispensabile che la sostituzione avvenga prima che i beni siano prelevati dal nuovo acquirente
- Il nuovo cessionario deve essere già stato identificato
- Dal momento della sostituzione il periodo di 12 mesi non ricomincia nuovamente

Novità Iva 2020

Prova delle cessioni intracomunitarie

Vengono previsti due distinti gruppi di prove:

Prove di cui alla lettera a)

- Documento o lettera CMR riportante la firma
- Polizza di carico
- Fattura di trasporto aereo
- Fattura emessa dallo spedizioniere.

Prove di cui alla lettera b)

- Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni
- Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione
- Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Le suddette prove sono finalizzate alla semplificazione delle seguenti situazioni:

- beni spediti/trasportati dal cedente, direttamente o per suo conto;
- beni spediti/trasportati dal cessionario o da terzi per suo conto.

Novità Iva 2020

Prova delle cessioni intracomunitarie

Beni spediti/trasportati dal cedente, direttamente o per suo conto



vi è la presunzione che i beni siano stati spediti/ trasportati dallo Stato membro di partenza verso lo Stato membro di arrivo quando il cedente certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto e risulta in possesso:

- di due elementi di prova di cui al gruppo a) rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, oppure in alternativa;
- di uno qualsiasi degli elementi degli elementi di prova di cui al gruppo a) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra.

Novità Iva 2020

Prova delle cessioni intracomunitarie

Beni spediti/trasportati dal cessionario o da terzi per suo conto



la presunzione vale alle condizioni di cui sopra se il venditore dispone anche di una dichiarazione scritta dall'acquirente, ricevuta **entro il decimo giorno del mese successivo** alla **cessione** che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per suo conto, e che identifica lo stato membro di destinazione dei beni.



La dichiarazione deve riportare anche i seguenti dati:

- data di rilascio;
- nome e indirizzo dell'acquirente;
- quantità e natura dei beni;
- data e luogo di arrivo;
- nel caso di cessione dei mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
- identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.

Viene concesso agli Stati comunque la possibilità di confutare le presunzioni introdotte.

Novità Iva 2020

Prova delle cessioni intracomunitarie

Osservazioni:

1. «combinazione» dei documenti necessari da produrre per far scattare le presunzioni spesso si rivela molto difficile se non impossibile.



Le «Note Esplicative» della Commissione specificano che *«gli Stati membri sono tenuti ad applicare la norma, ma gli stessi Stati potrebbero stabilire nella loro legislazione nazionale altre presunzioni relative alla prova di trasporto più flessibili rispetto alle presunzioni previste dalla norma. Possono continuare ad essere applicate pertanto le norme nazionali vigenti in materia di iva che stabiliscono condizioni relative alla prova del trasporto più flessibili rispetto alle previsioni dell'art. 45 bis».*



Conseguentemente l'operatore potrà continuare a seguire le principali indicazioni fornite dalla prassi nazionale per dimostrare l'avvenuta esecuzione di uno scambio comunitario. L'impossibilità pertanto di soddisfare le condizioni di prova elencate nella norma non significa automaticamente che non si applicherà l'esenzione dell'Iva. Spetterà pertanto al fornitore dimostrare di possedere i requisiti per l'esenzione dell'operazione.

Novità Iva 2020

Prova delle cessioni intracomunitarie

2. possibilità concessa agli Stati di poter confutare le presunzioni



la Commissione europea nelle citate «Note esplicative» ha specificato che «le autorità fiscali per confutare le suddette presunzioni, devono essere in grado di fornire gli elementi necessari a dimostrare che le merci non sono state effettivamente spedite o trasportate da uno Stato membro verso una destinazione al di fuori della Comunità».



Nella differente ipotesi in cui sempre secondo la Commissione, «vengano forniti documenti falsi, il fornitore non potrà fare affidamento sulle presunzioni, tuttavia, lo stesso potrà fornire altra documentazione sempre prevista dall'art 45 bis che in questo caso gli consentirebbe di beneficiare della presunzione».

Novità Iva 2020

Prova delle cessioni intracomunitarie

- 3. Gli elementi di prova citati come specificato dalla norma devono provenire da parti indipendenti.**



E' apparsa subito in evidenza la impossibilità di applicazione della norma nell'ipotesi di trasporto effettuato con mezzi propri.



A questo proposito nelle «Note esplicative» è stato chiarito dalla Commissione che «la presunzione non può essere applicata se fornitore o acquirente effettuano il trasporto con mezzi propri, poiché gli elementi di prova devono essere emessi da parti diverse e indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente».

Novità Iva 2020

Prova delle cessioni intracomunitarie

4. La dichiarazione che deve essere fornita dal cliente che effettua il trasporto direttamente o tramite terzi



deve attestare entro il decimo giorno del mese successivo il ricevimento della merce ed altre informazioni



Nelle «Note esplicative» viene specificato che anche nell'ipotesi in cui «l'acquirente fornisca al venditore la dichiarazione scritta dopo la scadenza del termine, sarà possibile per il venditore fare affidamento sulla presunzione, purchè siano soddisfatte tutte le altre condizioni rilevanti di cui all'art. 45 bis del Regolamento».

Triangolazioni e vendite a catena

Dott. Alberto Perani

Triangolazioni

Operazioni nelle quali contemporaneamente:

- Intervengono 3 operatori economici situati in più Stati;
- I beni sono oggetto di due distinti contratti di cessione;
- Si realizza un unico movimento di beni

Triangolazioni

Tre operatori economici



- 1)PRIMO CEDENTE (A):** fornitore materiale dei beni;
- 2)PROMOTORE DELLA TRIANGOLAZIONE (B):** è colui che genera la triangolazione e che effettua due transazioni, una di acquisto e una di vendita;
- 3)DESTINATARIO FINALE DELLA MERCE (C):** è colui che riceve materialmente i beni acquistati dal promotore della triangolazione.

Triangolazioni

Tipologie

1) TRIANGOLAZIONI COMUNITARIE :

Tre operatori economici appartenenti a tre diversi Paesi Ue;

2) TRIANGOLAZIONI COMUNITARIE INTERNE:

Due operatori italiani(o dello stesso Paese Ue) e uno solo in un altro Paese Ue;

3) TRIANGOLAZIONI EXTRA-UE:

Almeno uno degli operatori economici è residente in un Paese Extra-Ue.

Triangolazioni



A fronte di due cessioni di beni solo una è soggetta ad Iva, con assolvimento dell'imposta nel paese di destinazione dei beni tramite il meccanismo del reverse charge.

Deroghe:

- il meccanismo non si applica qualora il promotore della triangolazione (B) registrato nel secondo paese sia stabilito nello stato membro del destinatario finale (C);
- Gli stati membri possono prevedere che al loro interno il meccanismo semplificato dell'iva con *reverse charge* solo in capo al destinatario (C) non si applichi qualora il cedente intermedio (B) stabilito nel secondo paese intracomunitario, abbia nominato un rappresentante fiscale o sia identificato nello Stato membro ove arriva la merce.

Stati che hanno recepito la direttiva: Bulgaria, Repubblica Ceca, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovacchia, Svezia

Triangolazioni

Corte di Giustizia Ue
Causa n. C580/16 sentenza del 19.04.2018



Si resta nell'ambito di una triangolazione comunitaria qualora il primo cessionario risieda e sia identificato ai fini Iva nello stato membro dal quale i beni siano spediti o trasportati ma utilizzi, ai fini dell'acquisto UE, un numero di identificazione Iva di un altro Stato membro




Secondo la Corte di Giustizia Ue la non imponibilità in capo al primo acquirente non può essere negata, senza generare disparità di trattamento e limitazioni all'esercizio delle attività economiche, per il solo motivo che tale soggetto sia identificato anche nello stato di partenza del trasferimento intraUE

Triangolazioni Comunitarie

Caso 1:

IT, primo cedente, vende a DE, promotore della triangolazione, e su incarico dello stesso invia direttamente dall'Italia i beni a FR, destinatario finale.




- 1) IT emette fattura a DE senza IVA «non imponibile» art. 41 DL n. 331/1993;
- 2) Compila il modello Intrastat cessioni di beni.

Triangolazioni Comunitarie

Caso 2:

IT, promotore della triangolazione, acquista beni da DE, primo cedente, incaricando lo stesso di inviare direttamente dalla Germania alla Francia i beni ceduti a FR destinatario finale.




- 1) IT riceve fattura da DE per acquisto intracomunitario, la integra senza imposta richiamando l'articolo 40 c.2, DL N.331/1993, e la annota nel registro acquisti e delle vendite;
- 2) IT emette nei confronti di FR fattura non imponibile art. 41 DL n.331/1993;
- 3) Compila il modello Intrastat cessioni e acquisti di beni.

Triangolazioni Comunitarie

Caso 3:

IT, destinatario finale, acquista da DE, promotore della triangolazione e riceve i beni inviati da FR direttamente dalla Francia all'Italia su incarico dell'operatore tedesco.




- 1) IT effettua un acquisto intracomunitario in quanto i beni partono da uno Stato membro e sono introdotti in Italia. Pertanto riceve fattura da DE e la integra;
- 2) Compila il modello Intrastat acquisti.

Triangolazioni interne comunitarie

Caso 1:

IT1 primo cedente, vende a IT2, promotore della triangolazione e su incarico dello stesso invia direttamente in Francia i beni a FR.




- 1) IT1 emette fattura nei confronti di IT2 non imponibile ai sensi dell'art. 58, co. 1 DL 331/93;
- 2) IT1 non compila il modello Intastat cessioni in quanto è un'operazione interna;
- 3) IT2 riceve la fattura da IT1 oggettivamente non imponibile art. 58,co.1 DL 331/93;
- 4) IT2 emette la fattura nei confronti di FR non imponibile art. 41, co.1 DL 331/93;
- 5) IT2 compila il modello Intrastat cessioni

Triangolazioni interne comunitarie

Caso 2:

IT1, promotore della triangolazione, acquista da FR, primo cedente, e fa consegnare i beni direttamente a IT2 in Italia.




- 1) IT1 effettua un acquisto intracomunitario, riceve la fattura senza imposta da FR, e la integra ai sensi dell'art. 46 DL 331/93;
- 2) IT1 compila l'Intrastat acquisti;
- 3) IT1 emette fattura con Iva per la cessione interna nei confronti di IT2;
- 4) IT2 riceve la fattura con Iva per l'acquisto interno da IT1.

NB: perché si realizzi tale situazione è necessario che la merce venga trasportata o fatta trasportare dalla Francia da FR o IT1 (sentenza 6.04.2006 Corte di Giustizia causa C-245/04 , sentenza Corte UE 16.12.2010 causa C-430/09).

Triangolazioni interne comunitarie

Caso 3:

IT1, primo cedente, vende a FR, promotore della triangolazione e su incarico di quest'ultimo invia direttamente a IT2 i beni che non escono dall'Italia.




- 1) IT1 effettua una vendita che è assoggettata ad imposta in Italia (la merce non esce dal territorio nazionale), quindi emette fattura con Iva nei confronti del suo cliente FR;
- 2) IT1 non compila il modello Intrastat ;
- 3) IT2 riceve il documento di acquisto da FR senza alcuna imposta ed integra la fattura del cedente francese;
- 4) IT2 non compila il modello Intrastat acquisti.

Triangolazioni interne comunitarie

Caso 4:

ES1, primo cedente, vende a ES2, promotore della triangolazione, e su incarico del medesimo invia direttamente in Italia i beni a IT.




- 1) IT effettua un acquisto intracomunitario, riceve la fattura senza imposta da ES2, la integra a norma dell'art. 46 DL 331/93;
- 2) IT compila il modello Intrastat acquisti

Triangolazioni

Problematica Triangolazioni interne comunitarie ed all'esportazione

Esempio:



- IT1 primo cedente, cede i beni all'operatore IT2 e li consegna direttamente all'estero;
- IT2 acquista i beni da IT1 facendoli consegnare direttamente a CH.



TRIANGOLAZIONE INTERNA
ALL'ESPORTAZIONE ai sensi
dell'art. 8 lett. a) DPR 633/72

- **R.M. n. 51 del 4 Marzo 1995:** legittima «la possibilità di emettere la fattura del trasporto dei beni all'estero nei confronti di IT2, in qualità di soggetto che provvede concretamente al pagamento della prestazione pur non avendola direttamente commissionata»;
- **R.M. N. 35/E del 13 Maggio 2010:** IT2 può stipulare il contratto di trasporto su mandato ed in nome e per conto del cedente IT1, «senza mai avere la disponibilità del bene».

Triangolazioni

Sentenze della Corte di Cassazione

(n. 4098/2000; n. 23735/2013; n. 15971/2014; n. 17251/2014)



hanno precisato che la cessione dei beni tra i due operatori italiani si considerano non imponibile Iva anche se i beni sono stati trasportati fuori dalla Comunità dal cessionario italiano (promotore della triangolazione) a patto che:

- l'operazione fin dalla sua origine e nella sua rappresentanza documentale sia stata voluta come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all'estero;
- il cessionario non modifichi autonomamente la destinazione finale del bene, disponendo di un trasporto a cliente e Paese di destinazione diverso da quello concordato con il primo cedente nazionale;
- venga fornita la prova dell'avvenuta esportazione dei beni o della introduzione dei beni nel territorio di un altro Stato membro.

Dubbi sull'applicazione dell'art. 58 DL 331/93 in seguito alle novità introdotte dal 01.01.2020 dalla Direttiva (UE) 2018/1910 art. 36 bis

Triangolazioni

Possibile soluzione:

- Utilizzare la «dichiarazione d'intento» per la cessione nazionale tra IT1 e IT2



Art. 8, co. 1 lett. c) DPR 633/72

Triangolazioni

Possibile soluzione

- **DEPOSITI IVA (art. 50 bis co. 4)**



DI 193/2016 consente di utilizzare il deposito Iva per tutte le cessioni interne con introduzione dei beni al suo interno



La detassazione riconosciuta dalla nuova norma può risultare particolarmente utile se non è possibile ricorrere allo schema della **triangolazione nazionale**



Qualora non sia possibile soddisfare la condizione di invio dei beni a cura e nome del primo cedente.

Novità Iva 2020

Operazioni a catena

Direttiva (UE) 2018/1910 art. 36 bis
Regola generale



«qualora lo stesso bene sia successivamente ceduto e sia spedito o trasportato da uno Stato membro ad un altro, direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente nella catena, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio»

Le condizioni da soddisfare sono pertanto le seguenti:

- i beni sono oggetto di cessioni consecutive;
- i beni devono essere trasportati direttamente dal Paese del primo cedente allo Stato membro dell'ultimo acquirente;
- il trasporto viene curato dall'operatore intermedio (secondo soggetto cedente).

Operatore intermedio: cedente all'interno della catena diverso dal primo cedente della catena, che spedisce o trasporta i beni, direttamente o tramite terzi, dallo Stato di partenza a quello di arrivo.



se **tali condizioni** sono soddisfatte, la **spedizione** o il **trasporto** deve essere imputato alla **cessione effettuata** nei confronti dell'operatore intermedio e solo tale cessione potrà essere qualificata come **cessione intracomunitaria** (non imponibile). La cessione successiva sarà una cessione interna.

Novità Iva 2020

Operazioni a catena

Direttiva (UE) 2018/1910 art. 36 bis
Art. 36 bis paragrafo 2

deroga alla regola generale



l'operatore intermedio si identifica nel **Paese membro** del **primo fornitore** e comunica al fornitore il **numero di identificazione** attribuitogli dal suddetto Stato, la situazione sarà la seguente:

- l'operazione tra il primo fornitore e il soggetto intermedio sarà un'operazione soggetta ad iva nel Paese del fornitore;
- l'operazione tra il soggetto intermedio e il cliente destinatario finale dei beni sarà una cessione intracomunitaria.

Pertanto in relazione a quanto detto, rimane inalterata la normativa nelle operazioni a catena che vedono coinvolti tre soggetti, quando il trasporto è curato da:


- **primo cedente** (fornitore), nel qual caso il trasporto intra unionale e quindi l'esenzione è riconosciuta in capo alla prima cessione;
- **ultimo cessionario**, nel qual caso il trasporto intra unionale e l'esenzione è riconosciuta in capo alla seconda cessione, mentre la prima cessione sarà trattata come una cessione locale.

Novità Iva 2020

Operazioni a catena

Esempio 1: Trasporto effettuato da operatore intermedio IT1

IT1, promotore della triangolazione, acquista da FR, primo cedente, e fa consegnare i beni direttamente a IT2 in Italia.



- 1) IT1 effettua un acquisto intracomunitario, riceve la fattura senza imposta da FR, e la integra ai sensi dell'art. 46 DL 331/93;
- 2) IT1 compila l'Intrastat acquisti;
- 3) IT1 emette fattura con Iva per la cessione interna nei confronti di IT2;
- 4) IT2 riceve la fattura con Iva per l'acquisto interno da IT1.

NB: perché si realizzi tale situazione è necessario che la merce venga trasportata o fatta trasportare dalla Francia da FR o IT1 (sentenza Emag del 6.04.2006 Corte di Giustizia causa C-245/04 , sentenza Corte UE 16.12.2010 causa C-430/09).

Novità Iva 2020

Operazioni a catena


Esempio 2: Trasporto effettuato da operatore intermedio IT1

deroga alla regola generale



L'operatore intermedio IT1 comunica al fornitore il numero di identificazione attribuitogli dallo Stato del fornitore

IT1, promotore della triangolazione, acquista da FR, primo cedente, e fa consegnare i beni direttamente a IT2 in Italia.




- 1) La vendita tra FR e IT1 (PIVA francese) è soggetta ad Iva francese
- 2) IT1 utilizzando la propria PIVA francese effettua una cessione intracomunitaria nei confronti di IT2

Novità Iva 2020

Operazioni a catena

Esempio 3: Trasporto effettuato da operatore intermedio IT1.



- 1) FR effettua una cessione intracomunitaria nei confronti di IT1 che deve identificarsi in Spagna;
- 2) IT2 dovrà identificarsi in Spagna;
- 3) La cessione tra PIVA di IT1 in Spagna e la PIVA di IT2 in Spagna è una cessione interna in Spagna;
- 4) La cessione tra PIVA di IT2 in Spagna e ES è una cessione interna in Spagna

Novità Iva 2020


Operazioni a catena

Esempio 4: Trasporto effettuato da operatore intermedio IT1.

deroga alla regola generale



L'operatore intermedio IT1 comunica al fornitore il numero di identificazione attribuitogli in Francia




- 1) FR effettua una cessione interna con la PIVA di IT1 in Francia;
- 2) Triangolazione comunitaria tra PIVA di IT1 in Francia – IT2 e ES

Novità Iva 2020

Operazioni a catena

Esempio 5: Trasporto effettuato da operatore intermedio IT2.




- 1) IT1 si identifica in Francia
- 2) FR effettua una cessione interna nei confronti della PIVA francese di IT1;
- 3) Triangolazione comunitaria tra PIVA IT1 in Francia – IT2 - ES

Triangolazioni Extra-Ue

Caso 1:

IT, italiano primo cedente, vende a DE tedesco promotore della triangolazione, e su incarico dello stesso invia direttamente dall'Italia i beni a CH, destinatario finale, in Svizzera.




- 1) IT cura trasporto: cessione all'esportazione non imponibile ai sensi dell'art. 8, co. 1 lett. a) DPR 633/72 (Circolare n. 13 del 23.02.1994);
- 2) DE cura il trasporto entro 90 gg dalla consegna: cessione non imponibile art. 8, co. 1, lett. b);
- 3) CH cura il trasporto direttamente dall'Italia: IT emette la fattura nei confronti di DE con Iva;
- 4) IT non compila il modello Intrastat in quanto effettua un'esportazione

Triangolazioni Extra-Ue

Caso 2:

IT, primo cedente, vende a CH, promotore della triangolazione, e su incarico dello stesso invia i beni a DE direttamente dall'Italia alla Germania.



- 1) IT non effettua una cessione intracomunitaria: il suo cliente CH è un soggetto Extra Ue;
- 2) IT non effettua un'esportazione: la merce è diretta in un altro Stato Ue non in uno Stato Extra UE;
- 3) IT effettua una cessione soggetta a Iva nei confronti di CH


Alternative possibili:

- 1) CH nomina rappresentante fiscale in Italia: si realizza tra IT e il rappresentante fiscale un'operazione non imponibile art. 58, co.1 DL 331/1993;
- 2) CH nomina rappresentante fiscale in Germania: si realizza una cessione intracomunitaria tra IT e il rappresentante fiscale di CH in Germania;
- 3) CH nomina rappresentante fiscale in altro Stato UE: «operazione triangolare comunitaria»

Triangolazioni Extra-Ue

Caso 3:

IT, promotore della triangolazione, acquista da CH, primo cedente e ordina di consegnare i beni a DE direttamente dalla Svizzera alla Germania.




- 1) IT non effettua una cessione intracomunitaria in quanto la merce non parte da uno Stato Ue;
- 2) L'operazione di acquisto e di vendita sono fuori campo Iva art. 7-bis c. 1 DPR 633/72, in quanto avvengono fuori dallo Stato;
- 3) IT non compila il modello Intrastat.

Triangolazioni Extra-Ue

Caso 4:

IT promotore della triangolazione, acquista da DE, primo cedente, e fa consegnare i beni a CH direttamente dalla Germania alla Svizzera.



- 1) IT non effettua un acquisto intracomunitario da DE in quanto la merce non ha come destinazione finale DE;
- 2) IT effettua una cessione fuori campo Iva, dato che i beni si trovano in Germania;
- 3) IT non compila Intrastat acquisti (art. 7-bis DPR 633/72).

Il drop shipping



è un modello di vendita a distanza attraverso cui si permette ad un soggetto di offrire ad un cliente finale un prodotto, senza detenere alcuna merce in magazzino, mediante il trasferimento al fornitore (c.d. drop shipper) di ordini ricevuti dai propri clienti



- sarà a carico del drop shipper la gestione logistica dell'operazione, ivi incluse le attività di stoccaggio, di imballaggio e della successiva spedizione del prodotto al cliente finale.
- importante vantaggio per il Marketer che non si trova a dover impiegare liquidità nella gestione di un magazzino prodotti, evitandosi problemi legati alla rotazione del magazzino e dell'inventario.
- Il drop shipping, grazie alle sue modalità di transazione, garantisce alle aziende che ne fanno uso, un notevole risparmio di tempo e denaro.

Il drop shipping

Schema del Drop shipping

- Il Marketer tramite il suo sito di E-commerce raccoglie l'ordine del cliente finale e il corrispettivo per il prodotto ordinato;
- Il Marketer comunica telematicamente l'ordine ricevuto al proprio fornitore (Drop shipper);
- Il Drop shipper prepara, imballa e invia le merci ordinate all'indirizzo dell'acquirente. L'invio avverrà indicando sulla confezione il nome o il logo dell'impresa di E-commerce, come se l'invio fosse stato effettuato direttamente dal Marketer;
- Il Marketer pagherà al produttore il prezzo di listino\catalogo del bene, trattenendo per sé la differenza rispetto al prezzo di vendita al pubblico.

Il drop shipping

Se viene eseguito tra soggetti residenti in Stati diversi



**È riconducibile ad una
«Operazione triangolare Iva»**



- Intervengono contemporaneamente tre operatori economici diversi, situati in diversi Stati comunitari o extra-comunitari;
- I beni sono oggetto di due distinti contratti di cessione;
- Per realizzare le due diverse cessioni si effettua un unico movimento di beni.

Triangolazioni

Drop shipping con consumatore finale

IOTESI 1: il drop shipper italiano vende i beni al Marketer (società di e-commerce) italiana, nei confronti di un consumatore finale francese

- Caso sotto soglia:



la società di e-commerce vende la merce al consumatore finale francese ed applica l'Iva italiana.



Il drop shipper italiano emette fattura con applicazione dell'iva italiana nei confronti della società di e-commerce ed invia la merce al consumatore finale francese.

- Caso sopra soglia:



la società di e-commerce apre una posizione Iva in Francia.



La società di e-commerce posizione iva francese cede la merce al consumatore finale francese ed applica l'Iva francese.



Il drop shipper italiano emetterà fattura non imponibile art. 41 DL 331/93 nei confronti della società di e-commerce posizione Iva francese ed invia la merce al consumatore finale francese.

Il drop shipping

IOTESI 2: il drop shipper italiano vende i beni al Marketer (società di e-commerce) italiana, nei confronti di un consumatore finale svizzero



La società di e-commerce cede la merce al consumatore finale svizzero e dichiara la stessa per l'esportazione definitiva dall'Italia, sulla base di fattura, per operazione non imponibile art. 8 DPR 633/72



Il drop shipper italiano emette fattura per operazione non imponibile art. 8 DPR 633/72, specificando che si tratta di operazione triangolare nei confronti della società di e-commerce ed invia la merce al consumatore finale svizzero

Il drop shipping

IOTESI 3: il drop shipper italiano vende i beni al Marketer (società di e-commerce) francese, nei confronti di un consumatore finale italiano



La società di e-commerce francese deve disporre di una Piva in Italia e deve comunicarla al drop shipper italiano



La società di e-commerce francese con posizione Iva italiana cede la merce al consumatore finale italiano e applica l'Iva italiana



Il drop shipper italiano emette fattura con iva nei confronti della società di e-commerce posizione Iva italiana ed invia la merce al consumatore finale italiano

Il drop shipping

IOTESI 4: il drop shipper italiano vende i beni al Marketer (società di e-commerce) svizzero, nei confronti di un consumatore finale francese



La società di e-commerce svizzera deve disporre di una Piva in Francia e deve comunicarla al drop shipper italiano



La società di e-commerce svizzera con posizione Iva francese cede la merce al consumatore finale francese e applica l'Iva francese



Il drop shipper italiano emette fattura per operazione non imponibile art. 41 DL 331/93 nei confronti della società di e-commerce posizione Iva francese e invia la merce al consumatore finale francese

Corte di Cassazione

Ordinanza n. 28709 del 30.11.2017



Nella sfera di applicabilità dell'art. 8 co. 1 DPR 633/72 non rientrano le esportazioni effettuate in conto lavorazione in quanto effettuate senza il trasferimento alla società estera della titolarità di fatto e giuridica dei beni ceduti per la lavorazione.



Eccezione il caso in cui l'operatore nazionale dimostri il definitivo trasferimento e cessione della merce all'estero dietro pagamento di un corrispettivo

Triangolazioni con lavorazione

«Lavorazioni triangolari»

Operazioni che coinvolgono tre o più operatori economici di almeno due stati delle UE



Si applicano le stesse regole previste per le «cessioni triangolari»



Differenza: duplice movimentazione della merce, dal fornitore al lavorante e dal lavorante al fornitore.

Beni inviati all'estero per lavorazioni



Sentenza CGUE 06.03.2014 causa C-606/12 e C-607/12

Vincolo Iva sulle lavorazioni IntraUe




- Chi spedisce un bene in un altro Stato Ue per una lavorazione o perché formi oggetto di perizia, deve farlo rientrare nel Paese membro di partenza. In assenza di **reinvio allo stato di partenza** è **necessaria l'identificazione** nel Paese in cui è stata eseguita la prestazione.
- L'obbligo di identificazione vige se:
 - al termine delle lavorazioni il bene resta nel Paese Ue di lavorazione
 - il bene è spedito in un altro Stato comunitario o fuori dalla Ue.

Art. 13 Legge n. 115/2015 pubblicata sulla G.U. 3.08.2015 n. 178, in vigore dal 18.08.2015 ha modificato l'art. 38 co. 5 DL 331/93 e art. 41 co.3 DL 331/93 uniformando così la normativa nazionale a quella comunitaria

Triangolazioni con lavorazione

Caso 1:

IT invia materie prime a FR1 per una lavorazione, e lo incarica di consegnare i semilavorati a FR2 per una successiva trasformazione, sempre per suo conto. Al termine della lavorazione FR2 restituisce in Italia il prodotto finito a IT.




- 1) IT annota in apposito registro (art. 50, co. 5 DPR 633/72) la merce inviata in lavorazione;
- 2) IT invia l'Intra 1-bis delle cessioni compilata solo nella parte statistica (se presenta il modello con cadenza mensile);
- 3) IT riceve le fatture da FR1 e FR2, senza Iva francese, e le integra ai sensi dell'art. 17 DPR 633/72;
- 4) IT invia Intra 2-bis degli acquisti, ai soli fini statistici (se presenta il modello con cadenza mensile) all'atto della restituzione del prodotto finito da FR2;
- 5) IT invia Intra 2-quater degli acquisti per le fatture di lavorazione ricevute da FR1 e FR2

Triangolazioni con lavorazione

Caso 2:

IT1 riceve materie prime per una lavorazione da FR che lo incarica di consegnare il semilavorato a IT2 per una successiva trasformazione al termine della quale quest'ultimo invia il prodotto finito in Francia a FR.



IT2: riceve i beni da IT1 ed emette fattura art. 7-ter nei confronti di FR. Invia l' Intra 1-bis delle cessioni ai soli fini statistici (se presenta il modello con cadenza mensile). Invia l'Intra 1-quater delle cessioni per il servizio di lavorazione reso a FR.


IT1:

- 1) Annota in apposito registro di lavorazione (art. 50, co. 5 DPR 633/72);
- 2) Invia Intra 2-bis degli acquisti, ai soli fini statistici (se presenta il modello con cadenza mensile);
- 3) Emette fattura nei confronti di FR non soggetta Iva ai sensi dell'art. 7-ter DPR 633/72;
- 4) Emette documento di consegna dei beni a IT2, indicando che la merce viene inviata in lavorazione per conto di FR;
- 5) Invia Intra 1-quater delle cessioni per il servizio di lavorazione reso a FR

Triangolazioni con lavorazione

Caso 3:

IT invia materie prime per una lavorazione a FR1 che subappalta la lavorazione a un altro soggetto francese FR2, il quale al termine della lavorazione invia il prodotto finito in Italia a IT.




- 1) IT annota in apposito registro la merce inviata in lavorazione a FR1 (art. 50, co. 5 DPR 633/72);
- 2) IT invia Intra1-bis delle cessioni, solo parte statistica (se presenta il modello con cadenza mensile)
- 3) IT riceve la fattura da FR1 e la integra ai sensi dell'art. 17 DPR 633/72;
- 4) Invia Intra 2-bis degli acquisti ai soli fini statistici per rilevare la movimentazione dei beni (se presenta il modello con cadenza mensile)
- 5) E l'Intra 2-quater degli acquisti per il servizio ricevuto da FR1.

Triangolazioni con lavorazione

Caso 4:

IT1 riceve materie prime per una lavorazione da FR e subappalta una successiva trasformazione ad un altro operatore nazionale IT2, il quale al termine della lavorazione invia il prodotto finito in Francia a FR.



IT2: riceve la merce da IT1 e la annota in apposito registro. Emette nei confronti di IT1 fattura con applicazione dell'IVA ed invia il prodotto finito in Francia trasmettendo l'Intra1-bis delle cessioni ai soli fini statistici (se presenta il modello con cadenza mensile)


IT1:

- 1) Riceve la merce e la annota in apposito registro;
- 2) Invia Intra 2-bis degli acquisti ai soli fini statistici (se presenta il modello con cadenza mensile);
- 3) Emette documento di trasporto per la consegna della merce a IT2;
- 4) Emette nei confronti di FR fattura non soggetta art. 7-ter
- 5) Invia Intra 1 –quater delle cessioni per il servizio di lavorazione reso a FR;
- 6) Riceve la fattura da IT2 per la sublavorazione con addebito dell'Iva

Triangolazioni con lavorazione

Caso 5:

IT invia materie prime per un'iniziale lavorazione a FR e lo incarica di consegnare in Germania il semilavorato a DE per una successiva lavorazione, al termine della quale quest'ultima invierà il prodotto finito in Italia IT.



- 1) IT annota in apposito registro la merce inviata in lavorazione e invia l'Intra 1-bis delle cessioni nella sola parte statistica (se presenta il modello con cadenza mensile);
- 2) IT riceve da FR e DE fatture senza addebito di imposta e le integra con Iva ai sensi dell'art. 17
- 3) IT invia l'Intra 2-bis degli acquisti per la sola parte statistica
- 4) IT compila e trasmette anche l'Intra 2 quater degli acquisti per le fatture dei servizi di DE e FR

Triangolazioni miste

Le triangolazioni miste, prevedono l'intervento di tre o più operatori stabiliti in due o più paesi comunitari e in cui si susseguono operazioni di cessione di beni e di lavorazione.

Beni inviati all'estero per lavorazioni

Sentenza CGUE C-446/13




Le cessioni di beni effettuate previa lavorazione all'estero (Ue o Extra UE) per conto del cedente e spediti/trasportati a destinazione del cedente dal luogo della lavorazione rilevano sul piano territoriale nel luogo stesso della lavorazione.

Triangolazioni miste

Caso 1:

IT1 cede materie prime a DE, che lo incarica di consegnare beni in Italia a IT2 per una lavorazione, al termine della quale quest'ultimo cura l'invio del prodotto finito in Germania.



Obblighi IT1:

- 1) Emette nei confronti del cliente DE fattura non imponibile ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a) DL 331/93;
- 2) Consegna la merce a IT2 con documento di consegna, evidenziando la causale che il trasporto è in conto lavorazione per conto di DE;
- 3) Compila l'Intra 1-bis delle cessioni ai soli fini fiscali (colonna da 1 a 4) nel periodo di emissione della fattura;


Obblighi IT2:

- 1) Riceve la merce da IT1 unitamente ad un documento di consegna;
- 2) Riporta nell'apposito registro di cui all'art. 50, comma 5, i beni ricevuti da IT1 per conto di DE;
- 3) Emette nei confronti di DE fattura non soggetta ad Iva ai sensi dell'art. 7-ter;
- 4) Invia l'Intra 1-bis delle cessioni per monitorare la movimentazione dei beni solo ai fini statistici (se presenta l'elenco con cadenza mensile); non compila le colonne da 2 a 4, indica a colonna 5 (natura della transazione) il codice "5", e quale valore statistico riporta il valore finale complessivo dei beni (fattura di IT per la cessione più la propria fattura di lavorazione);
- 5) Compila e invia anche l'Intra 1-quater delle prestazioni rese per la fattura senza IVA emessa nei confronti di DE.

Triangolazioni miste

Caso 2:

IT acquista materie prime da DE1 e lo incarica di consegnare i beni a DE2 per una lavorazione, al termine della quale quest'ultimo cura l'invio del prodotto in Italia.




Obblighi IT:

- 1) Riceve da DE1 e DE2 fatture senza addebito di imposta;
- 2) Integra con imposta e registra le due fatture rispettando i termini di effettuazione delle due operazioni di acquisto;
- 3) Compila l'Intra 2-bis acquisto di beni e Intra 2-quater acquisto di servizi e riporta distintamente le due operazioni, nel rispetto dei termini prescritti, anche ai fini statistici.

Triangolazioni miste

Caso 3:

IT cede materie prime a DE, che lo incarica di consegnare i beni in Francia a FR per una lavorazione, al termine della quale quest'ultima cura l'invio del prodotto finito in Germania.



Obblighi IT:

- 1) Emette nei confronti di DE fattura non imponibile ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a);
- 2) Compila l'Intra 1-bis sia agli effetti fiscali che agli effetti statistici (se mensile), indica nella colonna 2 il codice DE, nella colonna 3 il numero identificativo del cliente tedesco e nella colonna 12 (solo se presenta la dichiarazione con cadenza mensile) come paese di destinazione indica la sigla FR, ove è diretta la merce in partenza dall'Italia;
- 3) L'Intra va presentato con riferimento al periodo in cui è stato effettuato l'invio dei beni in Francia.

Operazioni quadrangolari

«Transazioni a catena»




Partecipano operatori in numero superiore a tre dislocati in più stati comunitari.

NB: Tale tipologia di operazioni non gode delle semplificazioni previste per l'operazione triangolare (Circ. Min. 10 giugno 1998 n.145/E)

Operazioni quadrangolari

Esempio:

Un operatore italiano (IT1) acquista un bene da un soggetto IVA identificato in Francia (FR) e lo cede ad altro soggetto nazionale (IT2) il quale a sua volta lo rivende ad un operatore spagnolo (ES). I beni dalla Francia vengono inviati direttamente in Spagna.



- IT1 non effettua un acquisto intracomunitario, in quanto i beni non arrivano in Italia. Non può nemmeno rientrare nella «triangolare comunitaria»




Operazione esclusa dal campo applicativo dell'Iva

- Il rapporto tra IT1 e IT2 è irrilevante ai fini dell'imposta nazionale in quanto i beni al momento della cessione non si trovano nel territorio dello Stato
- Il rapporto tra IT2 ed ES non costituisce una cessione intracomunitaria di beni, ma assume rilevanza ai fini dell'imposta dovuta in Spagna

Chi è l'operatore intermedio che effettua il trasporto?

Operazioni quadrangolari

SOLUZIONE 1: Trasporto effettuato da operatore intermedio IT1.



- 1) FR effettua una cessione intracomunitaria nei confronti di IT1 che deve identificarsi in Spagna;
- 2) IT2 dovrà identificarsi in Spagna;
- 3) La cessione tra PIVA di IT1 in Spagna e la PIVA di IT2 in Spagna è una cessione interna in Spagna;
- 4) La cessione tra PIVA di IT2 in Spagna e ES è una cessione interna in Spagna


Operazioni quadrangolari

Soluzione 2: Trasporto effettuato da operatore intermedio IT1.

deroga alla regola generale




L'operatore intermedio IT1 comunica al fornitore il numero di identificazione attribuitogli in Francia



- 1) FR effettua una cessione interna con la PIVA di IT1 in Francia;
- 2) Triangolazione comunitaria tra PIVA di IT1 in Francia – IT2 e ES

Operazioni quadrangolari

Soluzione 3: Trasporto effettuato da operatore intermedio IT2.




- 1) IT1 si identifica in Francia
- 2) FR effettua una cessione interna nei confronti della PIVA francese di IT1;
- 3) Triangolazione comunitaria tra PIVA di IT1 in Francia – IT2 - ES

Operazioni quadrangolari

Soluzione 4: Trasporto effettuato da FR (primo cedente)

a) IT1 nomina un rappresentante fiscale in Francia:

- Il rapporto FR-IT1 viene assoggettato in Francia quale operazione interna;
- Il rapporto IT1-IT2-ES configura un'operazione triangolare comunitaria,



IT2 integra la fattura d'acquisto che riceve dal rappresentante fiscale in Francia di IT1 (art. 40, comma 2), compila Intra acquisti, emette fattura non imponibile art. 41 nei confronti del cliente finale spagnolo e compila Intra cessioni.

Operazioni quadrangolari

b) IT2 nomina un rappresentante fiscale in Spagna:

- Nel rapporto FR - IT1 - rappresentante fiscale IT2 in Spagna si configura un'operazione triangolare comunitaria.
- IT1 integra la fattura di acquisto che riceve da FR senza addebito di imposta; Compila elenco Intrastat acquisti; emette fattura non imponibile nei confronti del rappresentante fiscale di IT2 in Spagna; Compila Intrastat cessioni
- Rapporto tra rappresentante fiscale in Spagna di IT2 e l'acquirente finale spagnolo configura una operazione interna tassata in Spagna